



**Comune di  
Cavallino – Treporti  
(Provincia di Venezia)**

-----

**REGOLAMENTO PER L'USO DI PALESTRE  
SCOLASTICHE COMUNALI DA PARTE DI ENTI  
PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI**

## Articolo 1

### Finalità

Le attività e le finalità perseguite, l'uso delle palestre scolastiche comunali, dei servizi e delle attrezzature fisse della scuola, saranno improntate all'educazione culturale, sportiva e ricreative dei cittadini, estesa a tutte le fasce d'età ed a tutte le classi sociali.

Le citate strutture possono essere assegnate per le attività di cui all'articolo 7, 1° comma, e per manifestazioni sportive ricreative purché compatibili con la struttura.

## Articolo 2

### Disponibilità impianti

Hanno facoltà di concedere o consentire l'uso delle palestre scolastiche comunali, ai sensi dell'articolo 12 Legge 4 Agosto 1977, n. 517:

- a. l'Amministrazione Comunale, previo parere dei Consigli di Circolo o d'Istituto, relativamente all'orario extrascolastico;
- b. il Consiglio del Distretto, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale, per l'utilizzo da parte di altre scuole.

Per quanto al punto "a", l'Amministrazione Comunale, entro il 15 maggio di ogni anno, presenta formale richiesta ai Consigli di Circolo o di Istituto per la temporanea disponibilità delle palestre, dei servizi annessi e delle attrezzature scolastiche in orario extrascolastico.

Il consiglio di Circolo o d'Istituto, in esecuzione di quanto disposto dall'Articolo 12, titolo III dell'apposito regolamento approvato dalla Commissione Pubblici Spettacoli in data 24 Giugno 1992, entro un termine non superiore a giorni venti dal ricevimento, attestata dalla data di assunzione al protocollo della scuola ed in ogni caso entro il 25 ottobre, esprime parere motivato.

L'Amministrazione Comunale tramite il Responsabile incaricato ed il Direttore Didattico o Preside, stipula una convenzione per l'uso della palestra scolastica comunale, dei servizi igienici annessi e delle attrezzature scolastiche, in conformità all'allegato "A" del presente regolamento.

## Articolo 3

### Domande - documentazione

Le Società Sportive, le Associazioni ed i Gruppi di Cittadini organizzati, non aventi scopo di lucro, con sede e residenza nel Comune di Cavallino - Treporti, che intendono ottenere l'uso di una o più palestre scolastiche comunali, sono tenuti a presentare ogni anno, entro il 15 Giugno, domande scritte al Sindaco.

La domanda, in carta semplice, deve essere compilata in conformità all'allegato "B" del presente Regolamento e corredata della seguente documentazione:

- a. copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale;
- b. relazione dell'attività svolta nella stagione sportiva precedente alla domanda;
- c. copia, ovvero dichiarazione, del bilancio consuntivo relativo alla stagione precedente a quella della domanda, con firma autenticata ai sensi della Legge 4 gennaio 1968 n. 15;
- d. documentazione rilasciata dalle Federazioni CONI per l'attività federale effettuata, nella stagione precedente alla domanda ovvero documentazione rilasciata dall'Ente di Promozione Sportiva per le attività di lega;
- e. dichiarazione a firma autenticata, di cui all'allegato "D".

Per la documentazione di cui al punto a) può essere ritenuta valida la denominazione già depositata presso l'Ufficio sport, ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15.

Nella domanda devono essere indicati:

- dati anagrafici e recapito del richiedente;
- natura e ragione sociale dell'Associazione o Ente rappresentato;
- motivi per cui si richiede la concessione;
- date ed orari di utilizzo dell'impianto;
- numero dei partecipanti ed eventuali altre notizie ritenute utili;
- copia contratto assicurativo personale o collettivo che copra tutti i partecipanti l'uso della palestra;
- per gli assicurati SPORTASS o beneficiari di assicurazioni collettive stipulate dall'Ente di affiliazione, dichiarazione a firma autenticata sul modello di cui all'allegato "D" punto 4) del presente regolamento.

La domanda per iniziative di cui all'articolo 7 comma 1°, punto c) deve essere presentata almeno 20 giorni prima della loro effettuazione e correlata dalla seguente documentazione:

1. copia ricevuta versamento cauzionale alla Tesoreria Comunale, stabilito con la deliberazione di cui all'articolo 10, II comma;
2. copia quietanza di versamento al Tesoriere Comunale, dell'importo di cui all'articolo 10, II comma. Quanto alle associazioni non iscritte all'Albo comunale, potranno le stesse ottenere l'utilizzo delle palestre scolastiche solo nel caso ci sia la disponibilità e dietro presentazione dei seguenti documenti: atto costitutivo, copia dello statuto ed elenco soci.

#### Articolo 4

##### Vaglio domande – concessione d'uso

L'Ufficio Sport, per le palestre scolastiche rientranti nella sua competenza, vaglia le domande in conformità con le procedure indicate al successivo articolo 5, delibera le assegnazioni tenendo presente l'orario di possibilità d'utilizzo delle palestre (14.00 – 23.00) e provvede alla formale concessione tramite il competente ufficio decentramento.

Il rilascio della concessione è subordinato alla presentazione della seguente documentazione:

- a. copia contratto assicurativo personale o collettivo che copra tutti gli utenti durante l'uso della palestra; per gli assicurati SPORTASS e beneficiari di assicurazioni collettive stipulate dall'Ente di affiliazione, dichiarazione a firma autenticata sul modello di cui all'allegato "D", punto 4, del presente regolamento;
- b. polizza fidejussoria o la ricevuta del deposito cauzionale di cui al successivo articolo 8.

L'Ufficio sport, prima del rilascio della concessione all'uso dei locali e delle attrezzature deve stipulare la convenzione di cui all'articolo 2, IV comma.

Le domande presentate oltre i termini di cui all'articolo 3, I comma, sono vagliate ed accolte dopo aver espletato quanto previsto dall'articolo 5 e salvo disponibilità.

#### Articolo 5

##### Criteri per l'assegnazione

I criteri di assegnazione devono tenere conto della tipologia della palestre scolastiche comunali, privilegiando nei piccoli e medi contenitori, l'attività motoria e amatoriale, promossa dal Comune stesso e disciplinata in collaborazione con le realtà associative presenti nel territorio di cui al punto b del presente articolo, agibili al pubblico ed omologati per diversi campionati.

Nei grandi contenitori, agibili al pubblico ed omologabili per i diversi campionati, vanno osservate le priorità stabilite dalle normative e graduatorie del CONI nelle ore serali e festive e nelle giornate di campionato.

L'Ufficio Sport nell'assegnazione delle palestre scolastiche dovrà seguire le seguenti precedenze:

- a. le scuole di ogni ordine e grado, con priorità assoluta, nel rispetto della vigente normativa;
- b. tutte le realtà associative, senza fini di lucro, operanti nel territorio, non identificate ai successivi punti c, d, e, f, g, e che perseguano i fini di cui all'articolo 1;
- c. le associazioni, società o gruppi sportivi affiliati a Federazioni CONI, operanti nel territorio, con attività agonistica di campionati federali e promozionali giovanili, dalla federazione provinciale di appartenenza e/o con organizzazione di fasi comunali dei Giochi della Gioventù;
- d. le associazioni, società o gruppi sportivi affiliati a Federazioni CONI, operanti nel territorio, con attività agonistica di campionati federali e gestione di CAS-CONI;
- e. le associazioni, società o gruppi sportivi affiliati a Federazioni CONI, operanti nel territorio, con attività federale non identificata in regolari campionati;
- f. le associazioni, società o gruppi aderenti ad Enti di promozione sportiva, legalmente riconosciuti, operanti nel territorio comunale, con attività agonistica di Lega;
- g. le associazioni, società o gruppi sportivi affiliati a Federazioni CONI, operanti nel territorio, con attività agonistica federale che abbiano in gestione annua un impianto sportivo comunale specifico.

Il monte ore assegnato a ciascun soggetto viene determinato a seconda delle disponibilità.

L'assegnazione dell'orario disponibile per ciascun impianto viene diviso in "serale", fascia compresa sino alle ore 20 e "notturno", fascia compresa sino alle ore 23.

In prima assegnazione possono essere concesse a ciascun soggetto, con i dovuti arrotondamenti, max 60% di ore nella fascia serale rispetto al totale.

Il monte ore assegnato potrà essere gestito dal Concessionario per l'effettuazione di tutte le attività di cui all'articolo 7, 1° comma.

## **Articolo 6**

### **Durata della concessione**

Le palestre scolastiche comunali sono concesse in uso per il periodo richiesto, secondo il piano predisposto dal Responsabile dell'Ufficio Sport e con le modalità di cui all'articolo 4 per consentirne una razionale utilizzazione, limitatamente alla durata dell'anno scolastico in corso.

Ciò salvo i casi di utilizzo per Campionati Federali, che si protraggono oltre tale termine.

## **Articolo 7**

### **Attività autorizzate negli impianti**

Le palestre scolastiche comunali, fatta salva la priorità della scuola, possono essere concesse per uso:

- a- allenamenti;
- b- campionati ed attività federali e di lega, comunali, intercomunali, provinciale, regionale, nazionale, internazionali nonché campionati e tornei amatoriali;
- c- manifestazioni sportive limitate nel tempo ed occasionali;
- d- attività motoria promossa dal Comune;
- e- attività sportivo-ricreative;

f- attività mediche o paramediche organizzate dal servizio sanitario pubblico;  
Nelle concessione viene stabilito se nella palestra può accedere il pubblico, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Ai concessionari è fatto assoluto divieto di svolgere nei locali in uso, attività a fine di lucro.

E' fatto altresì divieto di esporre qualsiasi pubblicità commerciale.

Potranno essere esposti, previa autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Sport cartelloni e manifesti finalizzati alla sponsorizzazione delle attività sportive svolte dalle società autorizzate purché dalle stesse rimossi ed asportati dalle strutture a fine giornata.

## Articolo 8

### Ripristino danni – fidejussione

L'utilizzo dell'immobile non può in ogni caso pregiudicare il buono stato degli edifici e delle attrezzature e non può essere contrario ai fini propri di un edificio pubblico destinato a scopi formativi ed educativi.

Per qualsiasi danno arrecato alle attrezzature ed agli impianti della palestra durante corsi, allenamenti e manifestazioni, l'onere relativo al ripristino o alla sostituzione a regola d'arte dell'oggetto danneggiato, da effettuarsi non oltre il termine di 10 giorni dalla verifica del danno, sono a carico del concessionario.

Ogni soggetto autorizzato ad utilizzare in forma continuativa la palestra deve stipulare una fideiussione bancaria o di compagnia assicurazione a favore dell'Amministrazione Comunale che assicuri eventuali danni sino alla concorrenza di £. 10.000.000=.

Nella polizza fideiussoria deve essere esplicitata la piena e immediata disponibilità della somma per:

- a. ripristino diretto dell'Amministrazione Comunale dei danni arrecati ove non provveduto in termini da parte del concessionario;
- b. introito delle somme non versate di cui al successivo articolo 10, II° e III° comma.

Nel caso di utilizzo della polizza fideiussoria, la stessa dovrà essere reintegrata all'importo originario, a cura del concessionario, entro il termine di 30 giorni.

Per l'utilizzo in forma occasionale da parte degli utenti di cui al punto b dell'articolo 5, per utilizzo di piccoli e medi contenitori secondo la classificazione di cui al Decreto Ministeriale 18.12.1975 "Norme per l'Edilizia Scolastica e per le attività di cui all'articolo 7 punto c), in luogo della fideiussione sarà ritenuto valido un deposito cauzionale dell'importo di £. 200.000=.

## Articolo 9

### Divieti ed obblighi del concessionario

E' vietato a chiunque installare all'interno o all'esterno della palestra scolastica comunale attrezzi fissi o in deposito che possano ridurre la disponibilità di spazio o creare intralcio al libero accesso, se non preventivamente concordato con il Direttore Didattico o Preside.

L'uso dei locali deve corrispondere all'attività indicata nell'atto di concessione, ai termini di tempo ivi stabiliti e deve comunque essere compatibile con tutte le attività scolastiche, interscolastiche e parascolastiche organizzate dalla scuola.

Gli istruttori, impiegati durante le esercitazioni, devono essere abilitati.

Al termine delle esercitazioni la palestra deve essere restituita alla propria completa funzionalità iniziale, con una adeguata pulizia dei locali (palestra, spogliatoi, servizi igienici e

altri spazi) e con gli attrezzi usati riposti nell'ordine in cui erano sistemati all'inizio delle esercitazioni.

Chiunque, dirigente sportivo, istruttore o atleta, si venga a trovare all'interno della palestra sprovvisto di adeguata calzatura deve essere perentoriamente allontanato dal personale autorizzato.

#### **Articolo 10**

##### **Tariffe – rimborso spese**

L'utilizzo dei locali e delle attrezzature sportive comporta il rimborso della spesa oraria, relativa ai consumi riguardante: energia elettrica, acqua, riscaldamento, manutenzione ordinaria, straordinaria ed ogni altra spesa quantificabile per l'uso della palestra scolastica comunale.

La spesa oraria dovuta all'Amministrazione Comunale e l'importo delle cauzioni vengono determinati da apposito tariffario deliberato dal Consiglio Comunale.

I pagamenti devono essere effettuati con cadenza mensile entro il giorno 15 del mese successivo a quello di utilizzo, salvo quanto previsto dall'articolo 3 per le manifestazioni occasionali.

Nel caso di mancato pagamento della somma dovuta, entro i termini stabiliti si provvederà alla riscossione della somma in conformità con quanto previsto all'articolo 8 IV comma, punto b).

Qualora, per motivi di forza maggiore ed imprevedibile, non vengano utilizzate le ore concesse, deve esserne data comunicazione scritta, almeno sette giorni prima; in caso contrario deve essere comunque riconosciuta la quota oraria da versare all'Amministrazione Comunale.

Qualora tali eventi dovessero verificarsi con cadenze regolari o frequenti, gli organi di cui all'articolo 4 a loro insindacabile giudizio ridurranno il monte ore assegnato.

#### **Articolo 11**

##### **Custodia e pulizia degli impianti**

Si fa obbligo agli assegnatari delle strutture, di provvedere in proprio al personale addetto alla custodia e alla pulizia della palestra.

Qualora l'Amministrazione Comunale dovesse riscontrare con proprio personale, all'uopo incaricato, o su segnalazione dei Direttori Didattici o Presidi, la mancata pulizia della palestra, sospenderà le autorizzazioni salvo che non sia presentato, entro una settimana, apposito contratto per la pulizia della palestra scolastica comunale assegnata.

#### **Articolo 12**

##### **Responsabilità**

Gli assegnatari devono rilasciare dichiarazione liberatoria all'Amministrazione Comunale, esentando da qualsiasi responsabilità civile e penale la scuola, le autorità scolastiche e la stessa Amministrazione Comunale per qualsiasi fatto avvenuto nei locali scolastici durante le ore di concessione, come pure da responsabilità per danni a persone o cose di soci o terzi, in dipendenza dell'uso dei locali nel periodo suddetto.

Ogni assegnatario per il periodo in cui utilizzerà l'impianto, dovrà compilare l'apposito registro previsto per l'attestazione dello stato di conservazione della palestra scolastica comunale.

In tale registro sarà segnalato ogni danno arrecato alla struttura durante l'utilizzo.

L'assegnatario successivo dovrà prendere visione dell'impianto e controfirmerà per confermare quanto attestato precedentemente, salvo segnalare eventuali difformità.

### **Articolo 13**

#### **Sorveglianza – revoca concessione**

Gli impianti sportivi sono affidati alla sorveglianza diretta dei funzionari del Comune a ciò delegati, dei Direttori Didattici o dei Presidi; una volta riscontrate inadempienze da parte del concessionario sull'uso della palestra scolastica comunale, il Responsabile Amministrativo dell'Ufficio Sport adotterà i seguenti provvedimenti:

- a. sospensione temporanea per n. 4 giornate di attività al primo accertamento;
- b. sospensione temporanea per n. 10 giornate di attività al secondo accertamento;
- c. revoca totale della concessione al terzo accertamento;
- d. revoca totale al primo accertamento per inadempienze o comportamenti di particolare gravità;
- e. revoca totale in caso di mancato rispetto di quanto dettato all'articolo 8 V comma.

Peraltro la stessa concessione può essere sospesa, in ogni momento, con preavviso di giorni 7 su richiesta motivata della scuola o della proprietà, in caso di necessità di utilizzo proprio dell'impianto o per proprie manifestazioni.

Agli effetti di cui sopra i funzionari delegati hanno diritto al libero accesso in ogni momento agli impianti sportivi, durante qualsiasi manifestazione indetta dai concessionari.

### **Articolo 14**

#### **Impianti regolamentati**

Per ogni palestra scolastica comunale vale il presente regolamento.

### **Articolo 15**

#### **Legislazione**

Per tutto quanto non espressamente previsto negli articoli precedenti si fa riferimento alla Legge 04.08.1977, n. 517 e al regolamento per l'utilizzo degli edifici ed attrezzature scolastiche emanato dal Consiglio Scolastico Provinciale di Venezia in data 24.06.1992